



# COMUNE DI CARPENEDOLO

## Provincia di Brescia

N. 12 Registro Ordinanze

14 FEB 2012

Oggetto: REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N 77 DEL 05 DICEMBRE 2011.

### IL SINDACO

**Richiamata** l'ordinanza sindacale n 77 del 05 dicembre 2011, con la quale vengono disciplinati gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio per l'anno 2012, ai sensi dalla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modifiche;

**Visto** l'art. 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011) con cui è stata modificata la lettera d-bis (introdotta dall'art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111) dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248), di modo che il testo della norma de qua è ora il seguente: "1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (omissis) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio; (omissis)";

**Visto** inoltre l'art. 35, comma 7, del citato decreto-legge n. 98/2011 il quale dispone che "*Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012*";

**Ritenuto** di procedere, in via di autotutela, alla revoca delle disposizioni precedentemente adottate da questo Comune in materia di orari delle attività di commercio al dettaglio, le quali risultano superate dalla normativa statale sopravvenuta, considerato quanto pronunciato dal presidente del Tar di Brescia con il proprio decreto n.72/2012 del 27 gennaio u.s. secondo il quale "nelle more di un eventuale intervento in autotutela del Sindaco, ricorrono i presupposti per la sospensione provvisoria dell'ordinanza medesima";

- visto l'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990
- visto altresì l'art. 50 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267

### REVOCA

le disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n 77 del 05 dicembre 2011.



IL SINDACO  
(Gianni Desenzani)